

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 1° marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a

sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa. Il provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera in prima lettura nella seduta del 9 febbraio 2010, è stato modificato nel corso dell'iter presso il Senato. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento riguardano in primo luogo l'articolo 5 che – nel recare le autorizzazioni di spesa relative alla proroga fino al 30 giugno 2010 della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali – prevede ora anche un'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione ONU ad Haiti Minustah, partecipazione decisa in seguito al terremoto dello scorso gennaio ai Caraibi. Tra le missioni previste dall'articolo 5 è stata quindi inserita anche quella denominata « United Nations Stabilization Mission in Haiti (Minustah) per assicurare condizioni di

stabilità che favoriscano il processo di democratizzazione».

Tenuto conto di tale integrazione, nel complesso il personale militare e delle forze di polizia impegnato nelle missioni internazionali risulta attualmente pari, in base alla relazione tecnica al provvedimento, a 8749 unità a fronte delle 8288 autorizzate con l'ultimo provvedimento di proroga.

Altre modifiche apportate dal Senato riguardano l'articolo 9, che reca specifiche disposizioni in materia di amministrazione della difesa.

Al riguardo, il Senato ha apportato alcune modifiche alle disposizioni di cui ai commi 1 ed 1-*bis* in materia di riserva dei posti a concorso per familiari di militari e componenti delle Forze di polizia deceduti in servizio, nonché per gli allievi di alcune istituzioni di assistenza per i familiari e gli orfani di appartenenti alle Forze armate.

La lettera *b*) del comma 1, infatti, è stata modificata dal Senato che ne ha previsto l'applicazione non solo al reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri, ma, in generale, al reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Per questi concorsi, la riserva di posti riguarda il coniuge e i figli superstiti, ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate – ivi compreso quello dell'Arma dei carabinieri – e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

Il Senato ha poi modificato la lettera *c*) prevedendo che la riserva di posti ivi prevista per i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti valga per il personale del ruolo degli ispettori delle forze di polizia e non per il personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri.

Il Senato ha ancora modificato il comma aggiuntivo 1-*bis*, disponendo che nei concorsi per il reclutamento del per-

sonale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri la riserva dei posti sia estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri in possesso dei prescritti requisiti. Nel testo approvato dalla Camera la disposizione si riferiva ai concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. La modifica appare volta ad una maggiore precisione normativa, in quanto nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri il ruolo in cui rientrano i marescialli è quello degli ispettori.

Il comma 2 reca una modifica all'articolo 32 della legge n. 3 del 2003 che ha trasformato il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia in struttura di diritto pubblico, specificando che il personale del circolo verrà trasferito nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Il comma 2-*bis* introdotto al Senato consente agli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa di continuare ad avvalersi, mediante apposite convenzioni annuali, dei docenti civili di materie non militari, per le esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni.

Il comma 4 è finalizzato alla tutela del personale delle Forze armate e, a seguito di una modifica introdotta al Senato, delle Forze di polizia impiegato nelle missioni in caso di violazioni colpose delle disposizioni in materia di tutela, dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, escludendone la punibilità quando dal personale non si poteva esigere un comportamento diverso da quello tenuto.

In conclusione, non ravvisando profili critici per quanto attiene alla competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), Manuela DAL LAGO (LNP) e Maria Piera PASTORE

(LNP) preannunciano il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio dei ministri e interni),

esaminato il testo del disegno di legge C. 3097-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2010, «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»,

preso atto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato,

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, nel complesso, alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e Forze armate », che le lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE